

Universidades Lusíada

Ballistreri, Maurizio

Lavoro e ambiente nell' economia 4.0

<http://hdl.handle.net/11067/6994>
<https://doi.org/10.34628/zajd-4x51>

Metadados

Data de Publicação	2022
Palavras Chave	Direito do trabalho, Ecologia
Tipo	article
Revisão de Pares	Não
Coleções	[ULL-FD] Minerva, v. 12, n. 05 (2022)

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-05-01T02:46:27Z com
informação proveniente do Repositório

LAVORO E AMBIENTE NELL' ECONOMIA 4.0

Maurizio Ballistreri

Professor Catedrático de

Direito do Trabalho

Universidade de Messina

Itália

Investigador Colaborador do CEJEA

<https://doi.org/10.34628/zajd-4x51>

LAVORO E AMBIENTE NELL'ECONOMIA 4.0

G. Maurizio Ballistreri

Professore di diritto del lavoro

Università di Messina

Investigador Colaborador do CEJEA

Resumo: O trabalho do homem deve tornar-se respeitador do ambiente, não só do ambiente de “trabalho”, que, de qualquer modo, representa uma emergência interminável em Itália, mas do ambiente como natureza, com os seus sofrimentos e as suas exigências ecológicas agora em último plano, que ninguém - se não o próprio homem - pode recolher. Os jovens que recusam o trabalho, que hoje é muito falado, fazem-no não só por razões salariais ou necessidades de vida, mas também porque percebem que os postos de trabalho propostos muitas vezes não são de um tipo “sustentável”. A utilização intensiva das tecnologias e o aumento das taxas de produção, no contexto de uma economia globalizada - hoje em crise - baseada na competitividade, colocam em crise a relação entre o homem e a natureza.

Palavras-Chave: Direito do Trabalho; ambiente.

Classificação de Jel: K31

Abstract: Man's work must become respectful of the environment, not only of the “working” environment, which in any case represents an endless emergency in Italy, but of the environment as nature, with its sufferings and its ecological demands now ultimate, which no one - if not man himself - can collect. Young people who refuse work, which is much talked about today, do so not only for reasons of wages or life needs, but also because they realize that the jobs proposed are often not of a “sustainable”

type. The intensive use of technologies and the increase in production rates, in the context of a globalized economy - today in crisis - based on competitiveness, puts the relationship between man and nature in crisis.

Key words: Law of Labour; environment

Classification: K31

Sommario: Introduzione; 1. La tutela dell'ambiente in Costituzione e la riflessione giuslavoristica; 1.1. Il dibattito sull'art. 41 Cost. e l'utilità sociale; 2. Il post-fordismo e l'ambiente; 3. Lavoro e ambiente; 4. Relazioni sindacali per la compatibilità ambientale.

Introduzione

La crisi climatica e la rivoluzione digitale sono annoverate dagli studiosi di prospezioni socio-economiche fra i pochissimi avvenimenti degli ultimi anni che verranno studiati in futuro nei libri di storia. Sono due trasformazioni globali, profonde e irreversibili, che vanno affrontate ormai con una visione unica, perchè si tratta di due facce della stessa medaglia: il digitale è infatti il più grande alleato della sostenibilità e non si può avere sostenibilità (ambientale, economica, sociale) senza le tecnologie digitali.

Il mondo è oggi scosso dopo la pandemia del Coronavirus dall'invasione russa in Ucraina e dai nuovi assetti geopolitici, che sembrano riproporre contrapposizioni tra sistemi politici, valoriali ed economici in conflitto, ma se si alza lo sguardo verso il futuro post-Covid, l'urgenza più grande sarà la tutela del Pianeta e la conservazione delle risorse naturali. Il cambiamento climatico e l'impoverimento delle risorse, l'acqua in primis, mettono a rischio la sopravvivenza di tutte le specie naturali e in discussione gli stessi modelli di vita e di consumo che abbiamo adottato come "normali" negli ultimi decenni. Non solo, pesano sulla crescita economica e sulla stabilità finanziaria, minano la tenuta delle democrazie, ampliano la forbice delle diseguaglianze, minacciano il benessere di ampie fasce della popolazione, soprattutto quelle più fragili.

L'economia 4.0 ¹ ha segnato da tempo il superamento del sistema produttivo taylorista-fordista ², basato su grandi economie di scala e masse di salariati addetti a lavori ripetitivi e non qualificati, con forti vincoli di solidarietà di classe, di ceto, di gruppo o di comunità – ma non ha consentito il necessario passaggio ad un lavoro rispettoso dell'ambiente, non solo dell'ambiente "di lavoro", che comunque rappresenta un'emergenza senza fine in Italia, quanto dell'ambiente come natura, con le sue sofferenze e le sue istanze ecologiche ormai ultimative, che nessuno - se non l'uomo stesso - può raccogliere. I giovani che rifiutano il lavoro, di cui oggi si parla molto, lo fanno non solo per ragioni salariali o di esigenze di vita, ma anche perché si accorgono che i lavori proposti spesso non sono di tipo "sostenibile".

L'uso intensivo delle tecnologie e l'incremento dei ritmi produttivi, nel quadro di un'economia globalizzata – oggi in crisi - fondata sulla competitività, mettono in discussione il rapporto tra uomo e natura.

In questo scenario si può osservare che il dramma della pandemia ha avuto un effetto traumatico sul sistema economico italiano e sul suo mercato del lavoro. Esso, però, ha avuto anche risvolti positivi, che invero sarebbe stato meglio se fossero avvenuti autonomamente e per presa di coscienza delle istituzioni e degli stakeholder collettivi, quali lo sviluppo dei trends già in corso e, in specie, la digitalizzazione dei processi produttivi e lavorativi, con la transizione verso un'economia green e sostenibile ³.

E questi trends sono stati valorizzati dall'Unione europea, che vi ha incentrato il progetto di rilancio del Vecchio Continente, attraverso l'ambizioso strumento di ricostruzione post-pandemica denominato *Next Generation EU*, con importanti risorse stanziare, a cui gli Stati membri attingono attraverso i propri Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR).

¹ P. Bianchi, *4.0 La nuova rivoluzione industriale*, il Mulino, Bologna, 2018.

² R. Boyer, *Fordismo e post-fordismo. Il pensiero regolazionista*, Università Bocconi, Milano, 2007; U. Fadini, A. Zanini, *Lessico post-fordista*, a cura di Fadini-Zanini, Feltrinelli, Milano, 2001.

³ P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, ADAPT University Press, 2018.

1. La tutela dell'ambiente in Costituzione e la riflessione giuslavoristica

La legge costituzionale n. 1/2022 ha riconosciuto la tutela dell'eco-sistema nella nostra Carta fondamentale, agli artt. 9 e 41, intervenendo per la prima volta sui principi fondamentali⁴, con una chiara prospettiva comparata euro-unitaria, in ordine all'inserimento tra i valori costituzionalmente tutelati, per effetto dell'intervento sull'art. 9, dell'ambiente, ma pure nel quadro dei rapporti economici, novellando l'art. 41 Cost.

La novella costituzionale è arrivata dopo una serie di interventi della Corte costituzionale sul c.d. "caso-Ilva": la sentenza 23 marzo 2018, n. 58, con cui ha affrontato (a Costituzione invariata) il tema dei vincoli ambientali all'iniziativa economica e prima con le pronunce 9 maggio 2013, n. 85 e 13 luglio 2017, n. 182, sulla legittimità di uno dei numerosi c.d. "decreti Ilva" (il decreto-legge n. 98/2016, convertito dalla legge n. 151/2016), nonché della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato lo Stato italiano per i fatti riguardanti il **caso Ilva**, riconosciuto colpevole della violazione degli **articoli 8** (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e **13** (diritto a un ricorso effettivo)⁵.

E' di tutta evidenza, che tale nuovo assetto della tematica evidenzia l'esigenza di una riflessione da parte della dottrina giuslavoristica, per i riflessi sul rapporto tra luogo della produzione, svolgimento della prestazione di lavoro e tutela ambientale⁶, anche in ordine ai mutamenti climatici e all'evoluzione delle tecnologie di protezione ambientale⁷.

Sotto il profilo storico-evolutivo la scienza lavoristica ha sviluppato significative analisi sul terreno dei rapporti tra ambiente di lavoro e contesto ambientale, specie per l'applicazione delle norme in materia di salubrità dei luoghi di lavoro e di sicurezza⁸.

⁴ G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 2021, n. 2, p. 460 ss.

⁵ L. Scarano, *Sbagliando s'impara? Transizione ecologica e transizioni occupazionali nel caso Ilva*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 4, 2022, pag. 1027.

⁶ A. Perulli, V. Speciale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, il Mulino, 2022, spec. pp. 111 ss. e 145 ss.

⁷ ETUC, *Adaptation to Climate Change and the world of work. A Guide for Trade Unions*, 2020.

⁸ R. Del Punta, *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in "Diritto delle relazioni industriali", 1999, n. 2, p. 151 ss.; P. Pascucci, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*,

Più di recente il tema è stato affrontato nell'ambito del dibattito sulla sostenibilità ambientale della produzione ⁹, superando gli spazi analitici ristretti del passato, per divenire terreno di impegno dottrinale complessivo in ambito giuslavoristico ¹⁰, anche per la ricerca di una nuova strumentazione per governare la questione dell'ambiente.

La richiamata riforma costituzionale è intervenuta aggiungendo un nuovo terzo comma all'art. 9 Cost., secondo cui la Repubblica *"Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"* e novellando l'art. 41, secondo e terzo comma, Cost.: *"Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"*.

Sono di tutta evidenza i riflessi in ambito lavoristico conseguenti alla modifica dell'art. 41 Cost., poiché la libertà d'impresa non è più soltanto assoggettata ai limiti dell'utilità sociale e delle previsioni costituzionali in materia lavoristica, ma anche a quelli del vincolo ambientale.

1.1. Il dibattito sull'art. 41 Cost. e l'utilità sociale

La riforma costituzionale è intervenuta, quindi, sull'art. 41, che, come è noto, riveste una funzione fondamentale nel titolo III ¹¹, indicando l'inscindibilità delle esigenze della produzione e quelle dell'ambiente, riferite quindi all'utilità sociale ¹².

in "Lavoro e Diritto", 2022, n. 2, p. 335 ss.

⁹ si vedano B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in CSDLE "Massimo D'Antona", 2020; F. Carinci, *Un invito alla discussione: il manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in "Argomenti di Diritto del Lavoro", 2020, n. 2, I, p. 1039 ss.

¹⁰ Si rinvia in questa prospettiva al XX Congresso nazionale AIDLASS, *Il diritto del lavoro per una ripresa sostenibile*, Taranto, 28-30 ottobre 2021.

¹¹ S. Rodotà, *Rapporti economici*. Tomo II. Art. 41-44, Zanichelli, 1982, p. 1 ss., spec. p. 40.

¹² L. Cassetti, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in "Federalismi.it", 2022, n. 4, p. 188 e ss. Si veda anche la giurisprudenza costituzionale: C. cost. 16 giugno 2001, n. 190, C. cost. 3 giugno 1998, n. 196.

Ciò trova conferma dalla giurisprudenza, segnatamente quella costituzionale, in cui viene messa chiaramente in risalto la necessità di individuare un punto di equilibrio tra esigenze economico-produttive e tutela della salute e dell'ambiente¹³. Si guardi alla sentenza relativa alla vicenda dell'ILVA di Taranto¹⁴, in cui la Corte costituzionale ha dichiarato che "(T)utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra di loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe la prevalenza senza limiti di uno dei diritti a cagione delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, vivida espressione della dignità della persona umana.

Pertanto — come la Corte ha sottolineato anche successivamente¹⁵ — i valori costituzionali devono essere "*ponderati nella misura strettamente necessaria ad evitare il completo sacrificio di uno di essi nell'ottica di un tendenziale principio di integrazione*"¹⁶.

La prospettiva appare, quindi, la limitazione dell'iniziativa economica per una tutela generalizzata di tutti i cittadini e non, secondo una dottrina più risalente, solo ai lavoratori dipendenti, a cui garantire libertà e dignità, in ossequio all'art. 3, comma 2, e alla concreta previsione dell'art. 36 Cost.

Nel quadro delle elaborazioni dottrinali e della giurisprudenza costituzionale che sostengono l'allargamento della nozione di utilità sociale oltre il perimetro del lavoro subordinato, si deve la tutela della salute psico-fisica da possibili inquinamenti derivanti dall'intrapresa economica, evidenziando, però, un intervento riformatore senza funzione di tipo precettivo, segnato

¹³ C. Sartoretti, *La riforma costituzionale dell'ambiente: un profilo critico*, in "Rivista Giuridica dell'Edilizia", 2022, 2, p.119.

¹⁴ Corte cost., 9 maggio 2013 n. 85.

¹⁵ Corte cost., 15 dicembre 2016 n. 267.

¹⁶ Un concetto, questo, ribadito d'altra parte anche nella decisione del 2018 (Corte cost., 13 marzo 2018 n. 58) ove la Consulta ha rimproverato al legislatore di aver, nel 2015, privilegiato "in modo eccessivo", rispetto a quanto fatto nel 2012, l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.).

soltanto da finalità dichiarative di un principio largamente diffuso in ambito euro-unitario.

2. Il post-fordismo e l'ambiente

La parabola della crescita senza limiti dell'industrializzazione, fondata sulla fabbrica e sulle macchine ¹⁷, si è sviluppata in poco più di un secolo. Se si considerano i paesi sviluppati, l'arco cronologico va all'incirca dal 1850 al 1970 e dai primi del '900 si caratterizzò per la diffusione del sistema taylorista-fordista.

L'affermazione del capitalismo industriale, nel cui ambito si sviluppa il movimento operaio ¹⁸, produce contemporaneamente la questione ambientale moderna e la sua obliterazione con l'accettazione dei suoi costi, della sua incidenza sulle persone, a partire da quelle dei lavoratori, e sull'ambiente ¹⁹.

Negli anni '70 del Novecento il processo di industrializzazione subisce un freno con fenomeni di deindustrializzazione dalla fenomenologia molto complessa (crisi delle aree di vecchia industrializzazione, diffusione territoriale della piccola e media impresa, delocalizzazione in paesi poveri con la pratica del dumping sociale). Ed è in questa fase di ristrutturazione del sistema industriale, che nasce il movimento di opinione ambientalista e variamente antindustrialista. Si affacciano e si moltiplicano le istanze postmaterialistiche, acutamente analizzate da R. Inglehart ²⁰.

E mentre si appresta a vincere la sfida con il sistema collettivistico, il capitalismo abbandona la promessa di uno sviluppo universalistico e di una democrazia dei consumi; preso atto che esistono limiti ambientali alla crescita e limiti sociali allo sviluppo, viene messa in atto una strategia di aggiramento e di adattamento al mutato contesto.

¹⁷ L. Mumford, *Il mito della macchina*, Il Saggiatore, Milano, 2011.

¹⁸ E. J. Hobsbawm, *Storia di storia del movimento operaio*, Einaudi, Torino, 1973.

¹⁹ P. Paggio, *Post-fordismo e sviluppo sostenibile*, in "Altronovecento", 2000, n.2.

²⁰ R. Inglehart, *The Silent Revolution*, 1977, trad. it., *La rivoluzione silenziosa*, Rizzoli, Milano, 1983.

3. Lavoro e ambiente

L'assunzione della questione ambientale nella nostra Carta costituzionale, collocata nel cuore della parte economica, l'art. 41, deve imporre una riflessione anche alla dottrina giuslavoristica sul tema della sostenibilità²¹, non ignorando "il diritto vivente e il ruolo fondamentale, non solo integrativo, della giurisprudenza"²², sviluppando il filone dottrinale che sostiene la necessità per il diritto del lavoro di abbandonare la tendenza a trascurare le questioni ambientali²³.

E' stato opportunamente osservato che "se il paradigma teorico dello sviluppo sostenibile rappresenta una nuova frontiera per ripensare il diritto del lavoro in termini più aderenti al rispetto dei valori sociali e ambientali, deve riconoscersi che lo sviluppo economico, nelle modalità sinora perseguite e nel suo rapporto con la sfera socio-ecologica, è ancora largamente in-sostenibile: basti pensare alla costante crescita della povertà e delle disuguaglianze, al degrado sociale e ambientale prodotto dalla globalizzazione economica, alle conseguenze del riscaldamento globale sulla vita delle persone e sull'ambiente"²⁴, lo stesso dramma delle guerre come quella generata dall'invasione russa in Ucraina, ma anche di quelle "dimenticate"²⁵, che sembrano riprendere i temi tragici rappresentati mirabilmente da Lev Tolstoj in "Guerra e Pace".

²¹ Su di esso esiste una vasta e significativa letteratura scientifica, tra cui si segnalano, chiedendo venia per le omissioni, V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sostenibilità*, Wolters Kluwer, 2018; F. Carinci, *Un invito alla discussione: il manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, op. sost.; A. Perulli, T. Treu, *Sustainable Development, Global Trade and Social Rights*, Wolters Kluwer, 2018; B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, *Manifesto – per un diritto del lavoro sostenibile*, op. cit.; V. Speciale, *L'impresa sostenibile*, in "Rivista Giuridica del Lavoro", 4, 2021.

²² G. Fontana, *La carta sociale europea e il diritto del lavoro oggi*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT – 132/2016.

²³ F. Pérez Amorós, *Derecho del Trabajo y medio ambiente: unas notas introductorias*, in "Gaceta Laboral", 2010, vol. 16, n. 1, p. 55.

²⁴ A. Perulli, V. Speciale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, op. cit., p. 115.

²⁵ Secondo la Caritas il mondo vive guerre e conflitti di cui non si parla. La Siria, lo Yemen, il Sud Sudan, la Repubblica Centrafricana, il nord del Mozambico (Cabo Delgado), il Nord Kivu e Ituri della Repubblica democratica del Congo, la guerra civile nel Tigray in Etiopia. Sono ancora tanti i conflitti nel mondo: almeno 22 guerre ad alta intensità nel 2021, 6 in più rispetto all'anno precedente, quando erano 15 (dati Caritas italiana). Con l'Ucraina, purtroppo, si è arrivati a 23. Se invece si tengono in considerazione anche le crisi croniche e le escalation violente si arrivava a 359 conflitti nel 2020, tra cui quello storico e cronico tra israeliani e palestinesi. Tra il 2020 e 2021 erano già aumentate del 40% le persone che avevano bisogno di assistenza umanitaria, per un totale di 235 milioni di persone coinvolte.

Allo scopo di fugare l'erronea dicotomia lavoro-ambiente, occorre affrontare la questione relativa alla minaccia che il capitalismo industriale arreca alla sostenibilità della nostra esistenza sulla Terra ²⁶. Ha scritto a tal proposito Alain Supiot: *“Incapace di cogliere i limiti delle risorse naturali, la rivoluzione industriale ha favorito il loro sovrasfruttamento, spingendo il nostro pianeta in quella che alcuni oggi chiamano l'era dell'“antropocene”, ossia un'epoca segnata dall'impatto determinante dell'attività umana sull'ecosistema terrestre”*²⁷.

Un'analisi che indica l'esigenza di collocare il lavoro nella sua intrinseca dimensione umana e non nella prospettiva di una sua mercificazione che lo svalorza, fondamentale per ridimensionare la nostra scala valoriale e per pianificare il lavoro adattandolo ai nostri bisogni più autentici. Perché, in fondo, è proprio l'artificialità della esistenza umana che induce l'alienazione dalla dimensione naturale. Non è dunque possibile analizzare il rapporto tra lavoro e ambiente al di fuori del sistema di produzione in cui si sviluppa, poiché non esiste una possibile conversione ecologica dell'economia senza un controllo sociale su questo processo, senza, cioè, l'assunzione di decisioni ecologicamente corrette in merito ai processi produttivi.

È per tali ragioni, quindi, che tanto la difesa dell'ambiente quanto la lotta contro lo sfruttamento delle condizioni di lavoro devono costituire progressi simultanei e non contraddittori. Eppure, nonostante le evidenti connessioni tra le due sfere, né l'azione sindacale né la disciplina giuridica si sono mai sufficientemente interessate alla salvaguardia ambientale. Tale carenza è interpretabile in ragione del fatto che il diritto del lavoro non si occupa di regolare le modalità di produzione, ma si limita a disciplinare i rapporti di lavoro che da queste conseguono.

La green economy, però, ha proposto da tempo al sistema economico la sfida a rendere attuale il proprio paradigma organizzativo, in ordine alle esigenze di una maggiore sostenibilità ambientale, non solo nella definizione dei mercati del lavoro attraverso l'istituzione dei c.d. “lavori verdi”, ma richiedendo anche una ridefinizione delle competenze. *“Gli scenari aperti dalla quarta*

²⁶ J. E. Gutiérrez, *Lavoro e ambiente: le prospettive giuslavoristiche*, in “Diritto delle Relazioni Industriali”, 3, 2016, pag. 679.

²⁷ A. Supiot, *Homo faber: continuità e rotture* in A. Honneth, R. Sennet, A. Supiot, *Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo* (Introduzione di A. Dordoni), Feltrinelli, Milano, 2020, p. 50-51

rivoluzione industriale, in uno con l'esplosione di una questione demografica e ambientale senza precedenti e che pone nuove pressioni sui sistemi di relazioni industriali e di welfare, confermano che quella che chiamiamo crisi è niente altro che una lenta quanto profonda trasformazione economica e sociale che, questa volta, sfida in radice il paradigma originario del diritto del lavoro ²⁸.

4. Relazioni sindacali per la compatibilità ambientale

Più di recente si deve registrare un diverso atteggiamento verso il tema dell'ambiente, sia da parte tanto delle imprese che del sindacato: la transizione ecologica dell'economia sembra essere entrata definitivamente nell'agenda delle relazioni sindacali, anche se i risultati del dialogo tra impresa e lavoro non siano ancora soddisfacenti ²⁹.

Certo, imprese e sindacati hanno compiuto su questo terreno molti passi avanti. Nel 1992 la Fondazione di Dublino pubblicò il primo rapporto su relazioni industriali e ambiente ³⁰, evidenziando come il tema della protezione dell'ambiente non era nel novero delle priorità per le imprese, ritenuto un costo aggiuntivo, né per i sindacati, che ne temevano le conseguenze sul piano della tutela dei livelli di occupazione. Se, infatti, la tutela dell'ambiente può rappresentare un costo sia per l'impresa che per il lavoro, nel breve periodo (si pensi, da un lato, agli oneri legati alla riconversione *green* delle aziende e, dall'altro, alla perdita di posti di lavoro anche per via del superamento di alcune professionalità), è sul lungo periodo che dimostra evidenti vantaggi, e per entrambi: si pensi alla conservazione delle risorse necessarie alla produzione, allo sviluppo di nuove professionalità, al mantenimento dei livelli occupazionali, ai cosiddetti "lavori verdi".

²⁸ M. Tiraboschi, *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, ADAPT University Press, 2019, p. 24.

²⁹ P. Tomasetti, *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 2, 2015, pag. 363.

³⁰ Eurofound, *Industrial Relations and the Environment in the E.C.*, 1992.

Gli studiosi utilizzano l'espressione "lavori verdi" per indicare quelle occupazioni che rispondono a una finalità di tutela e promozione della qualità dell'ambiente.

L'Organizzazione internazionale del lavoro e il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (Unep), in particolare, parlano di occupazioni verdi per definire *"le posizioni in agricoltura, manifattura, edilizia, installazione, e manutenzione, così come le attività scientifiche e tecniche, amministrative e legate ai servizi, che contribuiscono sostanzialmente a preservare o ristabilire la qualità ambientale. Nello specifico, anche se non esclusivamente, sono compresi i lavori che aiutano a proteggere e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità; a ridurre il consumo di energia, risorse e acqua, attraverso strategie ad alta efficienza o di risparmio; a rendere l'economia meno dipendente dal carbonio; a minimizzare o insieme a evitare la creazione di ogni forma di rifiuto e inquinamento. Ma i lavori verdi [...] devono anche essere buoni lavori, in grado di sostenere la domanda sul lungo periodo e le istanze sindacali, cioè una equa remunerazione, condizioni di lavoro sicure, e i diritti dei lavoratori, incluso il diritto di costituire organismi di rappresentanza"*³¹.

Su quest'ultima tematica si devono osservare gli studi³² e le analisi su i "lavori verdi", con riferimento ai riflessi sul mercato del lavoro dei processi di trasformazione e ristrutturazione, innescati dagli investimenti nella green economy e dalle strategie di "mitigazione" e "adattamento". L'Organizzazione Internazionale del Lavoro³³ ha stimato che la sfida sul versante occupazionale, generata dalle politiche di mitigazione interesserebbe circa il 38% dei lavoratori occupati in settori ad alta intensità energetica.

Nel 1994 la Fondazione di Dublino commissionò un nuovo studio sulla cooperazione tra sindacato e aziende per la protezione dell'ambiente, che muoveva l'analisi dal principio secondo cui: *"datori di lavoro e lavoratori possono promuovere e contribuire alla protezione dell'ambiente senza l'intervento dello stato, portando le questioni ambientali all'ordine del giorno delle relazioni*

³¹ UNEP, ILO, IOE, ITUC, *Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world*, 2008, 10, in www.adapt.it, indice A-Z, voce Green jobs.

³² L. Rustico, M. Tiraboschi, *Le prospettive occupazionali della economia verde. Le prospettive occupazionali della green economy tra mito e realtà*, in "Diritto delle relazioni industriali", 2010, 4, p. 931.

³³ ILO, International Institute of Labour Statistics, *World of Work Report 2009. The Global Jobs Crisis and Beyond*, 2009, 100.

industriali”³⁴, anche se il nostro sistema di contrattazione collettiva è ancora alla ricerca di delineare percorsi funzionali all’acquisizione delle necessarie competenze e del ridisegno delle “mappe” di inquadramento professionale, per allineare opportunamente “realtà e dato contrattuale”³⁵.

In Italia tale prospettiva appare assunta dalle relazioni industriali, con l’inserimento della tematica dell’eco-sostenibilità nei processi di contrattazione collettiva, secondo la strategia derivante dal concetto di *just transition* e dal celebre motto “*there are no jobs on a dead planet*” diffuso dall’ITUC e dall’ILO.

Si possono richiamare alcune esperienze virtuose di contrattazione in azienda, che hanno valorizzato i temi ambientali, come per Luxottica, Almagia, Renner, con premi retributivi collegati a risparmio energetico, con un coinvolgimento diretto del sindacato nella gestione della transizione ecologica, per garantirne equità e giustizia sociale e in quella delle tematiche ambientali, affiancando le prassi di responsabilità sociale d’impresa da tempo sperimentate su queste tematiche. E così, sono stati istituiti organismi paritetici e fondi bilaterali in alcuni contratti, per discutere delle tematiche ambientali, rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza e l’ambiente (RLSSA), corsi di formazione su tematiche ambientali³⁶.

Si tratta certamente di istituti di relazioni industriali di tipo partecipativo su base contrattuale, specie di tipo aziendale, senza, però, ancoraggi di tipo legislativo, nel solco, purtroppo, del mancato intervento legislativo di attuazione dell’art. 46 della Costituzione³⁷ e delle direttive europee sulla materia.

Da queste buone pratiche di relazioni industriali affiancate alle politiche di responsabilità sociale d’impresa³⁸, ne discende un ruolo da protagonista dei sindacati nei processi di transizione verso un lavoro e una produzione a basso

³⁴ Eurofound, *Industrial Relations and Environmental Protection in Europe. The effects of cooperation between social partners*, 1994.

³⁵ F. Nardelli, *La via tortuosa verso la valorizzazione delle competenze green*, in “Diritto delle relazioni Industriali”, 4, 2022, p. 990.

³⁶ M. Giovannone, *Le nuove dinamiche della contrattazione collettiva per la Just Transition: prospettive regolative per la convergenza tra interessi economici, sociali e ambientali*, in “Rivista Giuridica del Lavoro”, 2021, n. 4, I, p. 637 ss.

³⁷ I. Alvino, *Vicende dell’articolazione contrattuale nel single channel italiano: un percorso fra ostacoli e differimenti*, in *Partecipazione dei lavoratori e contrattazione collettiva nell’impresa*, a cura di M. Pedrazzoli, Franco Angeli, Milano, 2021, p. 44.

³⁸ P. Tullini, *La responsabilità sociale dell’impresa*, in “Lavoro e Diritto”, 2022, n. 2, p. 357 ss.

impatto sull'eco-sistema, per un governo dal basso dei processi d'innovazione, contribuendo effettivamente alla transizione verso la *green economy*, trasformando i rischi in opportunità di crescita economica e sviluppo sociale.

Bibliografia

- AIDLASS, Atti del XX Congresso nazionale, *Il diritto del lavoro per una ripresa sostenibile*, Taranto, 28-30 ottobre 2021.
- Alvino, I, *Vicende dell'articolazione contrattuale nel single channel italiano: un percorso fra ostacoli e differimenti*, in *Partecipazione dei lavoratori e contrattazione collettiva nell'impresa*, a cura di Pedrazzoli, M., Franco Angeli, Milano, 2021.
- Bianchi, P., *4.0 La nuova rivoluzione industriale*, il Mulino, Bologna, 2018.
- Boyer, R., *Fordismo e post-fordismo. Il pensiero regolazionista*, Università Bocconi, Milano, 2007.
- Cagnin, V., *Diritto del lavoro e sostenibilità*, Wolters Kluwer, 2018.
- Carinci, F., *Un invito alla discussione: il manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in "Argomenti di Diritto del Lavoro", 2020, n. 2, I. Caruso, B., Del Punta, R., Treu, T., *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in CSDLE "Massimo D'Antona", 2020.
- Cassetti, L., *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in "Federalismi.it", 2022, n. 4.
- Del Punta, R., *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in "Diritto delle relazioni industriali", 1999, n. 2.
- ETUC, *Adaptation to Climate Change and the world of work. A Guide for Trade Unions*, 2020.
- Eurofound, *Industrial Relations and the Environment in the E.C.*, 1992.
- Eurofound, *Industrial Relations and Environmental Protection in Europe. The effects of cooperation between social partners*, 1994.
- Fadini, U., Zanini, A., *Lessico post-fordista*, a cura di Fadini-Zanini, Feltrinelli, Milano, 2001.
- Fontana, G., *La carta sociale europea e il diritto del lavoro oggi*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 132/2016.
- Giovannone, M., *Le nuove dinamiche della contrattazione collettiva per la Just*

- Transition: prospettive regolative per la convergenza tra interessi economici, sociali e ambientali*, in "Rivista Giuridica del Lavoro", 2021, n. 4.
- Gutiérrez, J. E., *Lavoro e ambiente: le prospettive giuslavoristiche*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 3, 2016.
- Hobsbawm, E.J., *Studi di storia del movimento operaio*, Einaudi, Torino, 1973.
- ILO, International Institute of Labour Statistics, *World of Work Report 2009. The Global Jobs Crisis and Beyond*, 2009.
- Inglehart, R., *The Silent Revolution, 1977*, trad. it., *La rivoluzione silenziosa*, Rizzoli, Milano, 1983.
- Mumford, L., *Il mito della macchina*, Il Saggiatore, Milano, 2011.
- Nardelli, F., *La via tortuosa verso la valorizzazione delle competenze green*, in "Diritto delle relazioni Industriali", 4, 2022, p. 990.
- Paggio, P., *Post-fordismo e sviluppo sostenibile*, in "Altronovecento", 2000, n.2.
- Pascucci, P., *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in "Lavoro e Diritto", 2022, n. 2.
- Pérez Amorós, F., *Derecho del Trabajo y medio ambiente: unas notas introductorias*, in "Gaceta Labora", 2010, vol. 16, n. 1, p. 55.
- Perulli, A., Treu, T., *Sustainable Development, Global Trade and Social Rights*, Wolters Kluwer, 2018.
- Perulli, A., Speziale, V., *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, il Mulino, 2022.
- Rodotà, S., *Rapporti economici*. Tomo II. Art. 41-44, Zanichelli, 1982.
- Rustico, L., Tiraboschi, M., *Le prospettive occupazionali della economia verde. Le prospettive occupazionali della green economy tra mito e realtà*, in "Diritto delle relazioni industriali", 2010, 4, p. 931.
- Santini, G., *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 2021, n. 2.
- Sartoretti, C., *La riforma costituzionale dell'ambiente: un profilo critico*, in "Rivista Giuridica dell'Edilizia", 2022, 2.
- Scarano, L., *Sbagliando s'impara? Transizione ecologica e transizioni occupazionali nel caso Ilva*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 4, 2022, pag. 1027.
- Speziale, V., *L'impresa sostenibile*, in "Rivista Giuridica del Lavoro", 4, 2021.
- Supiot, A., *Homo faber: continuità e rotture* in A. Honneth, R. Sennet, A. Supiot, *Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo* (Introduzione di A. Dordoni), Feltrinelli, Milano, 2020, p. 50-51
- Tiraboschi, M., *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, ADAPT University Press, 2019.

Tomassetti, P., *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 2, 2015.

Tomassetti, P., *Diritto del lavoro e ambiente*, ADAPT University Press, 2018.

Tullini, P., *La responsabilità sociale dell'impresa*, in "Lavoro e Diritto", 2022, n. 2.

UNEP, ILO, IOE, ITUC, *Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world*, 2008, 10, in www.adapt.it, indice A-Z, voce Green jobs.

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost. 3 giugno 1998, n. 196.

Corte cost. 16 giugno 2001, n. 190.

Corte cost., 9 maggio 2013 n. 85.

Corte cost., 15 dicembre 2016 n. 267.

Corte cost., 13 marzo 2018 n. 58.